

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

La ricorrente afferma nel ricorso di essere cointestataria con pari facoltà di rimborso di 2 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, emessi nel 1988 per un valore di lire 1.000.000 ciascuno, e che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione il valore assoluto previsto sul retro dei titoli.

Pertanto, proposto reclamo con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per gli anni dal 21° al 30°.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce in primo luogo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, perché non fornisce prova della sua qualità di erede e neppure la quietanza da parte degli altri eventuali eredi. Richiama, in particolare, l'art. 157 del codice postale (DPR n. 156/1973), in base al quale ogni coerede può presentare opposizione al rimborso; menziona a supporto di tale affermazione esigenze di carattere fiscale e di tutela dei coeredi; cita altresì alcuni precedenti della giurisprudenza di merito a sé favorevoli.

Nel merito, argomenta, fra l'altro, che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. In particolare sostiene che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse

semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. stesso. Sul punto, rileva come i buoni in controversia, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili e sono stati pertanto emessi in conformità alle previsioni del DM 13 giugno 1986, che prevedeva la possibilità di emettere i titoli con l'utilizzo dei moduli cartacei della serie P, sui quali apporre i timbri modificativi della serie e dei rendimenti, precisando che l'applicazione al medesimo titolo di rendimenti di due diverse serie è ingiustificata, come recentemente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 5025/19 del 16/12/2019.

Conclude argomentando che il legittimo affidamento della ricorrente su quanto stampigliato sul retro dei buoni non è giustificato, per il fatto che i buoni fruttiferi postali non sono titoli di credito, ma meri strumenti di legittimazione e quindi la completa e corretta informativa del sottoscrittore è avvenuta per mezzo della pubblicazione del DM 13 giugno 1986 che riportava chiaramente tutte le condizioni dei rendimenti. Sul punto precisa che la sentenza della Cassazione SSU n. 13979/2007 si riferiva a fattispecie diversa, in quanto in quel caso l'emissione era avvenuto su modulo di serie diversa non contenente alcun timbro modificativo.

Ritenuto pertanto che le pretese della ricorrente siano prive di fondamento, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su 2 buoni fruttiferi postali.

Il Collegio esamina in primo luogo l'eccezione di carenza di legittimazione attiva eccepita dalla parte resistente. L'eccezione è infondata.

Dalla documentazione prodotta la ricorrente risulta essere cointestataria ed erede di due buoni, con pari facoltà di rimborso. Il Collegio richiama sul punto il principio in base al quale "nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 22747/2019).

Tanto premesso, nel merito, i 2 buoni fruttiferi postali in controversia risultano emessi il 19 gennaio 1988 ed appartenere alla serie Q/P, per un valore nominale rispettivamente di lire 1.000.000. I buoni, originariamente della serie "P", riportano sul fronte la variazione della serie (da "P" a "Q") e sul retro, in corrispondenza della tabella nella quale sono riportati i tassi dei buoni originali serie "P", è indicata mediante timbro la misura dei nuovi tassi previsti per la serie "Q", come stabilito dall'art. 5 del D.M 13 giugno 1986, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra

emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni” (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l’orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo ai BFP della serie Q/P, i rendimenti previsti sul retro dei buoni limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA